

Rep.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT DI PONTE DI PIAVE E DELLA
PALESTRA DI LEVADA.**

PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2019

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ (---,---,2017),

tra:

Il Comune di Ponte di Piave, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica, Geom. Maurizio Cella, il quale interviene nel presente atto in nome
e per conto di detto Comune

e

il Sig. -----, nato a ----- (TV) il -----, in qualità di Presidente
pro tempore della Associazione Pro Loco di Ponte di Piave C.F.
03727420261;

estione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione
consiliare n. 49 del 30/11/2015;

Premesso:

1. che il Comune di Ponte di Piave è proprietario dei seguenti impianti
sportivi come individuati nelle allegate planimetrie:

- Palazzetto dello Sport di Ponte di Piave sito in Via A. De Gasperi
n. 1, catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Ponte di
Piave al Foglio 13, Sez. A, mappale n. 1727 sub 1;
- Palestra sita a Levada in Via della Vittoria presso la scuola
primaria, catastalmente censita al N.C.E.U. del Comune di Ponte di

Piave al Foglio 1 Sez. B Mappale n. 1600 sub. 5 (parte);

2. che detti immobili abbisognano del servizio di custodia, controllo e pulizia;

3. che la Pro Loco di Ponte di Piave, previa deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 03.11.2015 di approvazione, ha sottoscritto in data 09/11/2015 con il Comune di Ponte di Piave una convenzione che disciplina i reciproci rapporti;

4. che la Pro Loco sta ancora gestendo i suddetti impianti in attesa di determinazioni da parte dell'Amministrazione;

5. che la gestione dei due impianti, specie quella del Palazzetto dello Sport, è molto onerosa e la Pro Loco, avvalendosi dell'opera di volontari, li sta gestendo in modo encomiabile come risulta dai riscontri ricevuti da parte della cittadinanza;

6. che detta Associazione ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nello svolgimento della gestione;

7. che con deliberazione della Giunta Comunale n. --- del ----, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di affidare alla Pro Loco di Ponte di Piave la gestione del Palazzetto dello Sport e della Palestra di Levada per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019, approvando contestualmente l'apposito schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Palazzetto dello Sport sito in via De Gasperi n. 1 e della Palestra sita in via della Vittoria, presso la scuola primaria della frazione di Levada.

La gestione delle due strutture comprende:

a) Palazzetto dello sport:

- n. 2 spogliatoi arbitri con relativi servizi igienici;
- n. 2 spogliatoi atleti con relativi servizi igienici;
- n. 1 locale ad uso pronto soccorso;
- n. 1 locale quadri di comando;
- tribune con sottostante locale a magazzino

b) Palestra di Levada:

- locale unico a uso palestra con angolo ad uso spogliatoio;
- servizi igienici.

Art. 2 – FINALITA'

L'affidamento della gestione dei suddetti immobili è finalizzato alla conduzione ottimale delle strutture, in attuazione delle linee programmatiche e delle politiche locali in materia di sport e di welfare.

Nello specifico le strutture dovranno essere destinate esclusivamente ad ospitare attività, eventi e manifestazioni di pubblico interesse aventi finalità sportive, educative, sociali, storico-culturali, ricreative e del tempo libero.

Sono pertanto escluse tutte le attività, gli eventi e le manifestazioni a carattere "privatistico" che non rivestano un pubblico interesse.

Art. 3 – DURATA, REVOCA E RECESSO

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019. E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare alla Pro Loco mediante pec, fax, notifica a mano o lettera

raccomandata A.R.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con gli stessi mezzi su descritti, qualora ravvisi inadempienze gravi e ripetute della Pro Loco in merito alle finalità di cui all'art. 2 e agli obblighi di cui all'art. 6.

Stesso termine di preavviso scritto potrà essere esercitato dalla Pro Loco per il recesso in caso di provata inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La Pro Loco gestisce gli immobili sulla base di apposita programmazione dell'utilizzo da parte delle associazioni sportive da redigersi annualmente a cura della Pro Loco stessa di concerto con l'ufficio tecnico comunale.

La Pro Loco si impegna a comunicare con congruo anticipo all'Amministrazione comunale, che le autorizza, le attività, gli eventi e le manifestazioni straordinarie che verranno organizzate presso dette strutture.

Sono considerate straordinarie le attività, gli eventi e le manifestazioni non inserite nella programmazione annuale.

La Pro Loco gestirà le attività programmate in modo autonomo, oppure, qualora se ne presentasse la necessità, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

E' posto in capo alla Pro Loco l'onere per provvedere all'acquisizione, a propria cura e spese, delle varie autorizzazioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività, eventi e manifestazioni promosse ed organizzate, nonché essere in regola con le norme in materia di sicurezza, igiene e sanità.

Art. 5 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Alla consegna delle strutture verrà redatto apposito verbale di consistenza.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza della convenzione, oppure in caso di cessazione anticipata per revoca o recesso, in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal loro corretto utilizzo.

Al termine della gestione in convenzione le parti dovranno redigere apposito verbale di aggiornamento dell'inventario al fine di verificare quantità e stato d'uso dei beni.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quanto indicato all'art. 2.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE

La Pro Loco è tenuta a depositare in Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un bilancio annuale consuntivo con indicazione degli utili e della destinazione degli stessi.

La Pro Loco si impegna ed assume a proprio carico le spese per l'apertura e chiusura degli impianti. La Pro Loco deve inoltre:

- garantire la costante presenza di uno o più incaricati (che possono anche essere identificati con i responsabili di ogni società/associazione utilizzatrice) che dovranno sorvegliare sull'uso degli impianti e sul corretto comportamento degli atleti ed altri presenti, compreso il pubblico qualora autorizzato, secondo quanto stabilito dalle norme comportamentali ed esposte negli impianti;
- mantenere la pulizia dei locali e la costante funzionalità degli impianti;
- concordare di volta in volta con l'Amministrazione comunale

l'organizzazione di manifestazioni non sportive;

- impegnarsi a riservare all'amministrazione comunale il diritto di utilizzare le Strutture per eventuali manifestazioni od eventi organizzati dal Comune, previa comunicazione scritta da trasmettersi con congruo anticipo rispetto all'iniziativa, fino ad un massimo di 10 (dieci) manifestazioni annue. Resta inteso che per esigenze di pubblico interesse ritenute improcrastinabili, il Comune mantiene il diritto di utilizzazione delle strutture, ferma restando la necessità di concordarne previamente l'uso con la Pro Loco. La Pro Loco deve garantire la presenza di proprio personale sia in fase di preparativi che durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- vigilare contro il danneggiamento o deterioramento dei locali e degli impianti;
- mantenere l'apertura degli impianti nel rispetto del calendario delle attività;
- garantire l'utilizzo degli impianti alle Associazioni Sportive e non, in base al programma predisposto dall'Ufficio tecnico;
- garantire una corretta e responsabile gestione dei consumi di acqua, energia elettrica e gas con l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico comunale il mal funzionamento degli impianti di energia elettrica, acqua e gas metano. A tal fine annualmente verrà verificato, in contraddittorio con il gestore, l'effettivo consumo relativo ad energia elettrica, acqua e gas metano, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di contestare eventuali anomalie riscontrate.

Sono a carico della Pro Loco tutte le spese attinenti la gestione delle Strutture,

in particolare:

- la custodia degli immobili ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile;
- la pulizia e la sanificazione di tutti i locali;
- l'asporto dei rifiuti.

La Pro Loco si impegna a segnalare all'Amministrazione comunale ogni disfunzione riscontrata nel funzionamento degli impianti ovvero ogni anomalia riscontrata nelle parti strutturali e non strutturali degli immobili.

La Pro Loco può proporre, altresì, interventi migliorativi/aggiuntivi da realizzarsi, con oneri a suo totale carico, negli immobili o aree delle Strutture.

La domanda dovrà essere accompagnata da allegati tecnici ed economici e da una relazione illustrante la descrizione dell'intervento. Spetta alla Giunta comunale valutare l'intervento proposto, mediante deliberazione di approvazione del progetto che ne validi la congruità dei prezzi e la rispondenza agli interessi dell'ente. Le opere eseguite diverranno automaticamente di proprietà del Comune, senza che la Pro Loco possa invocare alcuna forma di indennizzo o rimborso.

Art. 7 – PREROGATIVE DEL GESTORE

La Pro Loco provvederà a riscuotere in proprio l'importo previsto per l'utilizzo delle Strutture secondo le tariffe ed i termini di pagamento previsti dalla apposita deliberazione comunale.

Il gestore riscuoterà altresì le tariffe per l'utilizzo delle strutture per eventuali manifestazioni extra-sportive sempreché compatibili con la destinazione degli impianti e con le autorizzazioni di cui gli stessi sono dotati; tali manifestazioni extra-sportive devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate e/o concordate con il Comune.

La Pro Loco provvederà a comunicare al Comune le eventuali Associazioni Sportive che dovessero rendersi inadempienti in merito al pagamento delle tariffe concordate, nel qual caso la questione verrà posta all'attenzione dell'Amministrazione comunale per arrivare a definizione.

La Pro Loco, per il tramite dei suoi incaricati, avrà facoltà di allontanare dalle Strutture coloro i quali con il loro comportamento potessero cagionare conseguenze dannose per persone o cose, ed in ogni caso tutti coloro che non dovessero attenersi alle Norme Comportamentali allegate alla presente convenzione, informandone immediatamente l'Amministrazione comunale.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, fatte salve le spese per atti vandalici o da indisciplina dei fruitori all'interno della struttura che sono a carico della Pro Loco, tutte le spese afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.

Sono altresì a carico del Comune le verifiche periodiche della messa a terra, dei presidi antincendio (estintori e idranti) e delle uscite di sicurezza.

Restano, infine, a carico del Comune le spese relative alle utenze di energia elettrica, acqua, gas metano.

Art. 9 – PERSONALE - SICUREZZA

La Pro Loco, indipendentemente dal fatto che per la gestione delle Strutture si avvalga di propri soci (che prestano servizio a titolo di volontariato), di personale dipendente o di personale assoggettato a rapporti di collaborazione comunque denominati, è tenuta alla costante e puntuale osservanza di tutta la normativa previdenziale, assicurativa, di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sollevando il

Comune da qualsiasi responsabilità.

La Pro Loco si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, la Pro Loco si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso.

Tutto il personale in servizio a qualsiasi titolo presso le strutture dovrà tenere un contegno assolutamente corretto, improntato a cortesia e collaborazione, soprattutto nei confronti dei fruitori delle strutture stesse.

Il gestore deve fornire al Comune l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato stabilmente nelle strutture per l'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento. In caso di assunzione di personale da impiegare nelle strutture gestite per lo svolgimento dei servizi affidati il gestore è tenuto a consultare il Comune affinché quest'ultimo possa segnalare eventuali nominativi di persone versanti in stato di disoccupazione o inoccupazione e nei confronti delle quali il gestore si impegna a garantire una corsia preferenziale in fase di selezione.

Art. 10 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

La Pro Loco si rende direttamente responsabile verso terzi (comprendendo nei terzi sia gli addetti/volontari sia coloro che entrano nella struttura a qualsiasi titolo) per tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose in relazione all'esercizio dell'attività gestionale delle strutture sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta.

A tal fine la Pro Loco dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa (massimale unico € 3.000.000,00.= per sinistro) da produrre all'amministrazione comunale prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 11 – REFERENTI

L'Amministrazione Comunale riconosce come unico referente della Pro Loco il Presidente pro tempore coadiuvato da altra persona appositamente incaricata a coordinare, osservare, eseguire e gestire quanto previsto nella presente convenzione ed a carico della Pro Loco.

Art. 12 CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune concedente conserva il diritto-dovere di controllare in ogni momento il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione nonché la corretta conduzione e gestione della struttura, in relazione alle finalità di cui all'art. 2. La Pro Loco dovrà permettere e agevolare le visite dei tecnici o funzionari incaricati dal Comune, del Sindaco, dell'Assessore delegato fornendo loro tutte le informazioni che venissero richieste.

Art. 13 – SPESE ED ONERI

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.
Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 14 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Comune di Ponte di Piave elegge domicilio presso la sede comunale, mentre la Pro Loco elegge domicilio presso ----- in attesa di individuare una nuova sede il cui

indirizzo sarà comunicato successivamente.

Art. 15 – PRIVACY

Il Comune di Ponte di Piave, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


Geom. Maurizio Cella

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO


Stefano Favaro

Allegati:


Planimetrie



PALESTRA SCOLASTICA
"A. FOGAZZARO"




PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:100





INGRESSO PUBBLICO



PISTA CICLO-PEDONALE

CENTRALE TECNICA

LOCALI INFIANTI

MAGAZZINO

LOCALI QUADRI

INGRESSO

CINQUELO RIPRESA ARIA

INGRESSO ATLETI


PUNTO SOCCORSO

SPOGLIATOIO


SPOGLIATOIO

SPOGLIATOIO

SPOGLIATOIO



PISTA CICLO-PEDONALE



Capienza 389 posti

ZONA RISTORO

SPAZIO CALDO

Spazio 1: posti
e area parcheggio

Spazio 2: posti
e area parcheggio

Area di servizio

Area di servizio

